

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti comunali del Comune di Brandizzo per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

Articolo 2 – Limite minimo e massimo

Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Brandizzo o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da £. 50.000 (cinquantamila) a £. 1.000.000 (unmilione).

Articolo 3 – Pagamento in misura ridotta

In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo la quota più favorevole rispetto al terzo del massimo previsto, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

Articolo 4 – Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune di Brandizzo.

Articolo 5 – Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Sindaco o il Responsabile di Settore individuato ai sensi dell'articolo 103 del Dlgs.vo 507/99, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Brandizzo, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Articolo 6 – Opposizione all’ordinanza – ingiunzione

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per il territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.

Articolo 7 – Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 8 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si farà rimando alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.